

MISSIONE 1 – LA PIATTAFORMA PER LA NOTIFICA DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



PNRR

DOSSIER

Premessa

La *Piattaforma per la notifica degli atti della Pubblica Amministrazione* è un servizio di recente istituzione, che permette alle Pubbliche Amministrazioni¹ la notificazione, certa e con valore legale, di provvedimenti, avvisi e comunicazioni, a qualsiasi persona fisica o giuridica (inclusi enti od associazioni dotati di Codice Fiscale), con un risparmio di tempo e costi per l'amministrazione notificante.

La piattaforma, inoltre, consente ai destinatari di accedere all'atto notificato in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento dal proprio dispositivo.

La *Piattaforma per la notifica degli atti della Pubblica Amministrazione*, la cui realizzazione è affidata alla società PagoPA, rientra tra le infrastrutture progettate per consentire la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici².

Nel piano strategico adottato dal legislatore la Piattaforma Notifiche ha la funzione di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale verso cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi. Infatti, grazie alla maggiore sicurezza del sistema delle notifiche si persegue una cospicua riduzione del contenzioso e, quindi, dei relativi costi di gestione³.

1. Il percorso normativo per l'istituzione della Piattaforma per la notifica degli atti della Pubblica Amministrazione

L'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*) affida alla

¹ Ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. c) possono utilizzare la piattaforma in qualità di mittenti tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli agenti della riscossione e, limitatamente agli atti emessi nell'esercizio di attività ad essi affidate dalla legge, dai soggetti affidatari di servizi di accertamento e riscossione tributi.

² La regolamentazione della Piattaforma è entrata in vigore il 21 giugno 2022, la piena operatività, però, è subordinata al completamento dei test e del monitoraggio sul funzionamento, per la cui realizzazione è prevista l'istituzione di un apposito tavolo presso il dipartimento per la Trasformazione digitale della presidenza del Consiglio dei ministri, cui partecipano rappresentanti delle amministrazioni centrali, della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'Anci dell'UPI e del gestore della piattaforma.

³ L'Agenzia delle Entrate ha stimato che l'adozione della piattaforma consentirà un risparmio annuo di almeno 50 milioni di Euro rispetto alle spese di notifica e di circa 55 milioni di Euro grazie all'abbattimento del contenzioso.

Presidenza del Consiglio dei ministri lo sviluppo, tramite la società PagoPA (interamente partecipata dallo Stato), di una piattaforma digitale per le notifiche.

La piattaforma in questione e le sue modalità di funzionamento sono disciplinate dall'art. 26 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 *Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale* (convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120).

Il quindicesimo comma del citato art. 26 affida al potere regolamentare del Governo la definizione delle caratteristiche generali della piattaforma, individuando contenuti, principi e condizioni a cui essa deve conformarsi.

2. La disciplina generale della Piattaforma per la notifica degli atti della Pubblica Amministrazione contenuta nel D.L. n. 76/ 2020

2.1 Gli atti oggetto di notificazione

Il terzo comma del citato art. 26 prevede che, ai fini della notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, in alternativa alle modalità previste da altre disposizioni di legge, anche in materia tributaria, le amministrazioni possono rendere disponibili telematicamente i corrispondenti documenti informatici sulla piattaforma per la notifica degli atti della Pubblica Amministrazione.

Ciascuna amministrazione individua, tra quelle previste dalla normativa vigente, le modalità per garantire l'attestazione di conformità agli originali analogici delle copie informatiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza della forma e del contenuto dell'originale e della copia.

La piattaforma può essere utilizzata anche per la trasmissione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni per i quali non è previsto l'obbligo di notificazione al destinatario.

La formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma avviene nel rispetto del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e delle relative Linee guida.

2.2 Gli obblighi del gestore

Il gestore della piattaforma assicura l'autenticità, l'integrità, l'immodificabilità, la leggibilità e la reperibilità dei documenti informatici resi disponibili dalle amministrazioni e, a sua volta, li rende disponibili ai destinatari, ai quali assicura l'accesso alla piattaforma, personalmente o a mezzo delegati, per il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notificazione.

Il gestore della piattaforma, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario un *avviso di avvenuta ricezione*, con il quale comunica l'esistenza e l'*Identificativo Univoco della Notificazione* (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione (art. 4).

Ai sensi del quinto comma l'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato⁴:

- a) nell'INI-PEC, l'IndicePA o nell'INAD;
- b) eletto, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-*quinquies* del CAD (o di altre disposizioni di legge) come domicilio speciale per determinati atti o affari, se a tali atti o affari è riferita la notificazione;
- c) eletto per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma secondo le modalità previste dai decreti di attuazione (cfr, *infra*).

L'art. 38, comma 1, lettera a) del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 ha introdotto, grazie all'inserimento del comma 5-*bis* nell'impianto dell'art. 26, l'obbligo per il gestore della piattaforma di inviare ai destinatari che abbiano comunicato un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso dal domicilio digitale sul quale viene recapitato oltre all'*avviso di avvenuta ricezione* anche un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione⁵.

Se la casella di posta elettronica certificata (o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato) risulta saturo, il gestore della piattaforma effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito del secondo tentativo

⁴ A tal proposito appare utile sottolineare come l'amministrazione, all'atto dell'invio del documento da notificare sulla piattaforma non specifichi alcun domicilio digitale del destinatario che sarà, quindi, rilevato dal gestore della piattaforma.

⁵ L'avviso di cortesia è reso disponibile anche tramite il punto di *accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione* attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 64-*bis* del CAD.

la casella di posta elettronica certificata (o il servizio elettronico di recapito certificato qualificato) risulta satura oppure se l'indirizzo elettronico del destinatario non risulta valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio. Il gestore della piattaforma, inoltre, dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. In tale ultimo caso, ove sussistano i presupposti, il gestore della piattaforma invia anche l'avviso di cortesia di cui al comma 5-bis.

Ai destinatari non iscritti negli elenchi pubblici dei domicili digitali l'avviso di avvenuta ricezione è notificato senza ritardo, in formato cartaceo, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, con le modalità previste dalla normativa in materia di Notificazioni di atti a mezzo posta (di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890)⁶.

La notifica dell'avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile può essere rimesso in termini.

L'avviso contiene l'indicazione delle modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma e l'*Identificativo Univoco della Notificazione* (IUN) mediante il quale, il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.

2.3 L'accesso dei destinatari alla piattaforma

L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite lo SPID o la CIE. L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il *punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione* attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 64-bis del CAD. I destinatari, nel rispetto della

⁶ In tutti i casi in cui la legge consente la notifica a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione avviene senza ritardo, in formato cartaceo e in busta chiusa, a mezzo posta direttamente dal gestore della piattaforma, mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Ove all'indirizzo indicato non sia possibile il recapito del plico contenente l'avviso di avvenuta ricezione per cause diverse dalla temporanea assenza o dal rifiuto del destinatario o delle altre persone alle quali può essere consegnato il plico, l'addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l'indirizzo dell'abitazione, ufficio o sede del destinatario irrimediabile. Gli accertamenti svolti e il relativo esito sono verbalizzati e comunicati al gestore della piattaforma. Ove da tali accertamenti ovvero dalla consultazione del registro dell'anagrafe della popolazione residente o dal registro delle imprese sia possibile individuare un indirizzo del destinatario diverso da quello al quale è stato tentato il precedente recapito, il gestore della piattaforma invia a tale diverso indirizzo l'avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l'avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario.

normativa tecnica, possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più delegati.

2.4 Il perfezionamento della notificazione

Ai sensi del nono comma la notificazione si perfeziona:

- a) per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
- b) per il destinatario:
 - 1) il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma o, nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva, il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito di cui al comma 6. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo⁷;
 - 2) il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo;
 - 3) in ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.

La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione⁸.

A tal fine il gestore della piattaforma forma e rende disponibili sulla stessa, alle amministrazioni e ai destinatari, le attestazioni opponibili ai terzi relative:

- alla data di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma da parte delle amministrazioni;

⁷ Con l'introduzione della piattaforma l'Amministrazione non sembra più tenuta a provare la ricezione da parte del destinatario dell'avviso di deposito dell'atto. Ai fini del perfezionamento è, infatti, sufficiente il solo invio dell'atto alla piattaforma.

⁸ La norma concretizza, quindi, una sostanziale inversione del canone generale secondo cui una notifica effettuata ad un indirizzo errato comporta la decadenza dell'Amministrazione notificante. La notifica attraverso la piattaforma, infatti, è valida con la sola consegna dell'atto alla piattaforma nelle forme richieste dalla legge non può essere più opposta.

- all'indirizzo del destinatario risultante, alla data dell'invio dell'avviso di avvenuta ricezione, da uno degli elenchi in cui sono inseriti i domicili digitali (INI-PEC, IndicePA, INAD) o eletto ai sensi dell'art. 26, comma 5, per la ricezione delle notificazioni delle pubbliche amministrazioni effettuate tramite piattaforma;
- alla data di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico; e alla data di ricezione del messaggio di mancato recapito alle caselle di posta elettronica certificata o al servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultanti sature, non valide o non attive;
- alla data in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio;
- alla data in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
- al periodo di malfunzionamento della piattaforma e alla data di ripristino delle sue funzionalità.

Inoltre, il gestore della piattaforma deve rendere disponibile la copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata con le modalità di cui al comma 7, dei quali attesta la conformità agli originali.

2.5 Il malfunzionamento della piattaforma

Il malfunzionamento della piattaforma, attestato dal gestore con le modalità previste dalla normativa tecnica, qualora renda impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici messi a disposizione, comporta:

- a) la sospensione del termine di prescrizione dei diritti dell'amministrazione correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma;
- b) la proroga del termine di decadenza di diritti, poteri o facoltà dell'amministrazione o del destinatario, correlati agli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione, scadente nel periodo di malfunzionamento, sino al settimo giorno

successivo alla comunicazione di avvenuto ripristino delle funzionalità della piattaforma.

2.6 Le spese di notificazione degli atti

Le spese di notificazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni oggetto di notificazione tramite piattaforma sono poste a carico del destinatario e sono destinate alle amministrazioni, al fornitore del servizio universale in ambito postale (di cui all'art. 3 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e al gestore della piattaforma⁹.

2.7 La delega regolamentare

Come anticipato la definizione delle caratteristiche generali della piattaforma è avvenuta ad opera dell'art. 26, comma 15, del D.L. n. 76/2020. In particolare, la norma citata ha individuato contenuti, principi e condizioni a cui, nel rispetto del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, si conforma la regolamentazione di dettaglio affidata ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione¹⁰.

In primis, lo sviluppo della piattaforma applica i criteri di accessibilità (di cui alla L. 9 gennaio 2004, n. 4) nel rispetto dei principi di usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità.

Alla regolamentazione tecnica, inoltre, è affidata la definizione:

- delle modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma;
- delle regole tecniche e delle modalità con le quali le amministrazioni identificano i destinatari e rendono disponibili telematicamente sulla piattaforma i documenti informatici oggetto di notificazione, nonché i tempi e le modalità di conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma;

⁹ I criteri di riparto e le modalità di determinazione e anticipazione delle spese sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

¹⁰ Sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, acquisito il parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- delle modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta e certifica, con valore legale opponibile ai terzi, la data e l'ora in cui i documenti informatici delle amministrazioni sono depositati sulla piattaforma e resi disponibili ai destinatari;
- delle modalità di accesso alla piattaforma e di consultazione di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni da parte dei destinatari e dei delegati, nonché delle modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione;
- delle modalità con le quali i destinatari eleggono il domicilio digitale presso la piattaforma, indicano il recapito digitale ai fini della ricezione dell'avviso di cortesia e conferiscono o revocano ai delegati la delega per l'accesso alla piattaforma (anche attraverso modelli semplificati);

La regolamentazione, infine, individua le modalità con le quali i destinatari dell'avviso di avvenuta ricezione notificato in formato cartaceo ottengono la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione, le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma.

3. Il D.M. 8 febbraio 2022, n. 58

La delega regolamentare contenuta nell'art. 26, comma 15, del D.L. n. 76/2020, ha trovato attuazione con l'emanazione del Decreto del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 8 febbraio 2022, n. 58 - *Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione* il quale disciplina le modalità di funzionamento della piattaforma digitale per le notifiche prevista dall'art. 1, comma 402, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

Nel dettaglio tale decreto è intervenuto a disciplinare i seguenti aspetti:

- Infrastruttura tecnologica, piano dei test per la verifica del corretto funzionamento e malfunzionamenti (art. 3);
- Adesione dei mittenti alla piattaforma (art. 4);
- Accesso dei destinatari alla piattaforma (art. 5);
- Messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma da parte del mittente (art. 6);
- Spedizione digitale (art. 7);
- Consultazione degli atti da parte del destinatario (art. 8);

- Delega per l'accesso alla piattaforma (art. 9);
- Notificazione in forma analogica (art. 10);
- Avviso di cortesia (art. 11);
- Attestazioni del gestore della piattaforma (art. 12);
- Obblighi e responsabilità di mittenti e gestori della piattaforma (art. 13);
- Trattamento dei dati personali e conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma (artt. 14 e 15).

– *L'Infrastruttura tecnologica e il piano dei test per la verifica del corretto funzionamento e malfunzionamenti*

L'art. 3 del D.M. n. 58/2022 stabilisce che il gestore della piattaforma deve sviluppare l'infrastruttura tecnologica nel rispetto dei principi di cui all'articolo 26, comma 15, lettera a), del D.L. n. 76/2020. Egli, pertanto, nello sviluppo della piattaforma applica i criteri di *accessibilità* (come definiti ed esplicitati dalla L. 9 gennaio 2004, n. 4) e nel rispetto dei principi di *usabilità, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità*.

La messa in funzione della piattaforma è preceduta da test sperimentali che ne verificano il corretto funzionamento.

L'operatività della piattaforma è monitorata da metriche di successo e fallimento delle operazioni eseguite¹¹,

Riguardo alle ipotesi di malfunzionamento il quarto comma chiarisce che costituiscono casi di malfunzionamento della piattaforma tutti gli impedimenti tecnici, rilevati anche automaticamente dal sistema, che rendono impossibile l'inoltro telematico, da parte dell'amministrazione, dei documenti informatici destinati alla notificazione ovvero, al destinatario e al delegato, l'accesso, il reperimento, la consultazione e l'acquisizione degli stessi documenti informatici. Il malfunzionamento della piattaforma viene segnalato:

- sul sito istituzionale della piattaforma stessa;
- mediante comunicazione ai sistemi informatici dei mittenti.

Con le stesse modalità il gestore della piattaforma comunica il ripristino della funzionalità.

Il gestore della piattaforma cura la manutenzione della stessa e provvede al suo aggiornamento tecnologico.

– *L'Adesione dei mittenti alla piattaforma*

¹¹ Tali metriche sono individuate nel manuale operativo pubblicato sul sito web del gestore della piattaforma e redatto dallo stesso gestore, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata.

L'art. 4 del Decreto illustra le modalità di adesione alla piattaforma da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblico servizio (mittenti).

Per poter effettuare l'adesione, i mittenti accedono alla piattaforma delle notifiche della PA tramite lo SPID di livello di sicurezza almeno significativo¹² o la CIE del funzionario incaricato di curare le attività istruttorie preliminari all'adesione alla piattaforma.

Egli compila, quindi, il modulo di adesione reso disponibile sulla piattaforma. La compilazione del modulo di adesione comporta l'accettazione delle condizioni del servizio.

Successivamente il gestore della piattaforma invia il modulo di adesione così come compilato dal funzionario incaricato al domicilio digitale del mittente risultante dall'indicePA. Il funzionario in questione, quindi, lo restituisce debitamente sottoscritto con firma digitale del dirigente competente, tramite il canale disponibile in piattaforma.

Dopo aver il perfezionamento del procedimento di adesione, l'accesso alla piattaforma da parte del mittente avviene (analogamente al procedimento di adesione) attraverso lo SPID di livello di sicurezza almeno significativo o la CIE dei funzionari autorizzati, i cui estremi identificativi vanno inseriti nell'apposita pagina di configurazione.

– L'Accesso dei destinatari alla piattaforma

L'autenticazione alla piattaforma ai fini dell'accesso avviene tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ovvero tramite la Carta d'identità elettronica (CIE). L'accesso all'area riservata, ove sono consentiti il reperimento, la consultazione e l'acquisizione dei documenti informatici oggetto di notifica, è assicurato anche tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del CAD. Nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge i destinatari possono conferire apposita delega per l'accesso alla piattaforma a uno o più soggetti delegati.

L'art. 5, comma 2, chiarisce che le persone giuridiche accedono alla piattaforma a mezzo SPID o CIE dei rispettivi legali rappresentanti, ovvero dei soggetti delegati.

In tal caso il gestore della piattaforma è tenuto alla verifica della qualità di legale rappresentante dell'utente, mediante accesso al Registro delle Imprese¹³, nel caso di soggetti collettivi (pubblici o privati) non tenuti all'iscrizione nel Registro delle Imprese, a seguito di

¹² Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DECRETO 8 febbraio 2022, n. 58 per *livello di sicurezza significativo* si intende il *livello di garanzia previsto dall'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE e dal Regolamento di esecuzione della Commissione 8 settembre 2015, n. 2015/1502, «relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno».*

¹³ Previsto e disciplinato dalla L. 29 dicembre 1993, n. 580 e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e gestito da InfoCamere SpA.

accesso alle base dati dell'Agenzia dell'entrate o mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la qualità di legale rappresentante e sottoscritta con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata dallo stesso dichiarante¹⁴. In caso di riscontro negativo il gestore della piattaforma deve inibire l'accesso al soggetto (persona fisica) che chiede l'autenticazione.

I destinatari possono eleggere un domicilio digitale di piattaforma o più domicilia digitali di piattaforma diversificati in relazione ai vari mittenti, nel rispetto delle modalità indicate nel manuale operativo. Al destinatario è consentito altresì di indicare un recapito digitale tra quelli supportati dalla piattaforma, dove ricevere gli avvisi di cortesia. Il sistema verifica la correttezza di domicilio e recapito digitale attraverso la predisposizione di una funzionalità di conferma da parte del destinatario.

– *La Messa a disposizione del documento informatico sulla piattaforma da parte del mittente*

Il mittente rende disponibile il documento oggetto di notifica caricandolo sulla piattaforma, nel rispetto delle norme dettate dal CAD e dalle relative Linee Guida, secondo le istruzioni tecniche predisposte dal gestore della piattaforma e individuate nel manuale operativo, comprensive anche del ricorso alle interfacce di servizio informatiche - API (art. 6).

Il mittente identifica il destinatario, specificandone codice fiscale, domicilio digitale speciale (se eletto), domicilio fisico e comunica automaticamente i relativi dati al gestore della piattaforma. Il mittente è tenuto altresì a precisare se l'atto da notificare riguarda o meno l'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta dal destinatario. Il gestore della piattaforma, ove necessario, risale automaticamente al domicilio digitale generale inserito nell'INI-PEC, l'IndicePA o nell'INAD.

Se il documento e la sua modalità di messa a disposizione sono conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma attribuisce un codice IUN (Identificativo Univoco Notifica) al documento oggetto di notificazione e ai suoi eventuali allegati. Al contrario, nel caso in cui il documento e la sua modalità di messa a disposizione non siano conformi alle regole tecniche, il gestore della piattaforma comunica al mittente l'impossibilità di procedere alla notificazione ed elimina automaticamente i documenti caricati.

– *La Spedizione digitale*

Ai sensi dell'art. 7, il gestore della piattaforma, quando riceve un documento da notificare, esegue la notificazione presso il domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario. In mancanza di tale domicilio, o quando questo risulti saturo, non valido o non più attivo, il

¹⁴ Dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

gestore esegue la notificazione presso il domicilio digitale speciale del destinatario. Se neanche quest'ultimo risulta eletto (o se anche in questo caso lo stesso risulta saturo, non valido o non attivo), la spedizione digitale viene eseguita presso il domicilio digitale generale del destinatario rilevato al momento dell'invio.

Il secondo comma dell'art. 7 integra la disciplina prevista dall'art. 26, comma 6, del D.L. n. 76/2020 stabilendo che il gestore della piattaforma effettua il secondo tentativo *solo dopo avere verificato che tutti i domicili digitali del destinatario risultano saturi, non validi o non attivi*. Il secondo tentativo di consegna viene effettuato presso ciascuno dei domicili digitali risultati saturi, non validi o non attivi *decorso almeno sette giorni* da quando il sistema ha rilevato la condizione di saturazione, di non validità o di non attività che impedisce la ricezione di nuove notificazioni. Se all'atto del secondo tentativo, il domicilio digitale di piattaforma è stato nel frattempo modificato dal destinatario, il gestore esegue la notificazione anche presso quest'ultimo indirizzo.

Nei casi in cui la casella di posta elettronica certificata o il servizio di recapito certificato qualificato risultano saturi, non validi o non attivi, anche a seguito del secondo tentativo di consegna, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, per ciascun destinatario della notificazione, l'avviso di mancato recapito del messaggio con cui vengono indicate le ragioni della mancata consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e le modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione. Il gestore della piattaforma, inoltre, dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

– *La consultazione degli atti da parte del destinatario*

Il sistema consente al destinatario che accede alla piattaforma di reperire, consultare e acquisire i documenti informatici oggetto di notificazione (art. 8). Per ciascuna notifica, la piattaforma consente di visualizzare:

- il mittente;
- la data e l'ora di messa a disposizione dell'atto sulla piattaforma;
- l'atto notificato;
- lo storico del processo di notifica (che include atti opponibili a terzi e avvisi di mancato recapito);
- codice identificativo univoco della notifica (IUN).

Il destinatario può scaricare e inviare a terzi la copia del documento, tramite l'apposita funzionalità messa a disposizione dal gestore della piattaforma e quelle ulteriori eventualmente offerte dal sistema operativo sottostante.

Il gestore della piattaforma attesta la data e l'ora in cui il destinatario o il delegato accedono, tramite la piattaforma, all'atto oggetto di notificazione, mediante un sistema di marcatura temporale certificato validamente opponibile a terzi.

Riguardo al perfezionamento della notificazione il quanto comma dell'art. 8 richiama esplicitamente l'art. 26, comma 9, del D.L. n. 76/2020 (cfr. *supra*).

– Delega per l'accesso alla piattaforma

I destinatari, grazie ad una delega espressa, possono conferire a soggetti terzi, ai sensi dell'art. 9, il potere di accedere alla piattaforma per reperire, consultare e acquisire, per loro conto, atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni notificati dalle amministrazioni. La delega può essere conferita utilizzando una specifica funzionalità della piattaforma oppure tramite il punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 64-bis del CAD.

La delega conferita attraverso la specifica funzionalità della piattaforma contiene nome, cognome e codice fiscale del delegato, e può essere conferita per tutti i mittenti o essere limitata solo ad alcuni di essi specificamente indicati. All'atto del conferimento della delega la piattaforma elabora un *codice di accettazione* che il delegante dovrà comunicare al delegato. Quest'ultimo, accedendo alla piattaforma e presa visione della proposta di delega, procede alla sua accettazione, inserendo sulla piattaforma stessa il *codice di accettazione* fornitogli dal delegante.

La piattaforma consente, in qualunque momento, la cessazione del rapporto di delega in base alla volontà delle parti. Il destinatario, infatti, può revocare, in ogni tempo la delega, conferita così come il delegato può rinunciare alla delega in qualsiasi momento. In entrambe i casi la piattaforma informa automaticamente l'altra parte.

La piattaforma, al fine di consentire un controllo del destinatario sulle modalità di esercizio della delega invia a questi, con periodicità mensile, un promemoria delle deleghe attive consentendo, altresì, allo stesso di monitorare in ogni tempo gli accessi operati per suo conto sulla piattaforma.

La funzionalità di conferimento della delega trova applicazione anche rispetto agli enti giuridici nei casi in cui il rappresentante legale dell'ente giuridico destinatario ovvero delegato conferisce il potere di accedere alla piattaforma ad uno o più dipendenti dell'ente stesso. In tal caso, la piattaforma consente di circoscrivere la delega in relazione ad uno o più mittenti, non è richiesta accettazione da parte del delegato e non è prevista la possibilità di rinuncia.

– La Notificazione in forma analogica

L'art. 10¹⁵ prevede che ai destinatari non iscritti negli elenchi pubblici dei domicili digitali l'avviso di avvenuta ricezione venga notificato a mezzo posta, in formato cartaceo e in busta chiusa, direttamente dal gestore della piattaforma.

L'avviso di avvenuta ricezione indica:

- il mittente;
- l'identificativo univoco della notificazione (IUN);
- le modalità con le quali è possibile accedere alla piattaforma;
- le modalità attraverso cui il destinatario può ottenere la copia cartacea degli atti oggetto di notificazione.

L'avviso di avvenuta ricezione indica, altresì, le modalità di accesso digitale semplificato all'atto notificato, attraverso link, bar code, QR code o altra tecnologia equivalente. Ciò permette l'estrazione della copia analogica del documento anche da parte dei destinatari privi di SPID o CIE. L'accesso semplificato può essere utilizzato per un numero limitato di volte e per un lasso temporale prestabilito espressamente indicati nell'avviso di avvenuta ricezione.

Al destinatario è sempre consentito di rivolgersi al fornitore del servizio universale nel mercato interno dei servizi postali comunitari, per poter estrarre copia analogica del documento informatico disponibile sulla piattaforma, tramite l'accesso semplificato. Con le stesse modalità di cui al periodo precedente, al destinatario è sempre consentito ottenere copia analogica delle altre attestazioni (di cui all'art. 12).

I destinatari non iscritti negli elenchi pubblici dei domicili digitali possono acquisire copia dell'avviso di avvenuta ricezione tramite il fornitore del servizio universale nel mercato interno dei servizi postali comunitari, fornendo le generalità e il codice fiscale. Il gestore della piattaforma invia all'addetto al recapito postale le generalità, il codice fiscale e l'indirizzo fisico del destinatario nonché il codice IUN. La piattaforma riceve dall'addetto al recapito postale i dati sullo stato della notificazione.

Al fine di rendere disponibile copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata, l'addetto al recapito postale inoltra alla piattaforma, mediante interfacce di servizio informatiche (API), la copia digitale conforme all'originale dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata in forma analogica¹⁶. Il gestore della piattaforma conserva tali documenti in formato

¹⁵ Che dà attuazione all'art. 26, comma 7, del D.L. n. 76/2020.

¹⁶ A tal proposito si ricorda che ai sensi dell'art. 22, comma 1 del CAD i documenti informatici contenenti copia di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, formati in origine su supporto analogico, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un

digitale e rilascia le attestazioni di conformità all'originale della copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo. La versione cartacea di tali documenti viene conservata dall'addetto al recapito postale.

L'Avviso di cortesia

Il gestore della piattaforma, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 58/2022, invia ai destinatari che abbiano iscritto il proprio domicilio digitale negli elenchi pubblici a ciò dedicati e che abbiano comunicato, altresì, un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale (e negli altri casi previsti dalla legge) un avviso di cortesia in modalità informatica contenente le stesse informazioni dell'avviso di avvenuta ricezione.

L'avviso di cortesia è reso disponibile altresì tramite il punto di accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui all'art. 64-*bis* del CAD.

Gli utenti di app IO, che risultino avere attivato il servizio di messaggistica, ricevono un messaggio che consente di abilitare il servizio di messaggistica anche per la ricezione degli avvisi di cortesia.

– Le Attestazioni del gestore della piattaforma

Il gestore della piattaforma rilascia, con valore legale opponibile ai terzi, le attestazioni relative:

- c) alla data e ora di messa a disposizione dei documenti informatici sulla piattaforma, con indicazione della sequenza crittografica (*hash*) identificativa di ciascun documento associato allo IUN;
- d) all'indirizzo del destinatario;
- e) alla data e ora di invio e di consegna al destinatario dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico e alla data di ricezione del messaggio di mancato;
- f) alla data e ora in cui il gestore della piattaforma ha reso disponibile l'avviso di mancato recapito del messaggio;
- g) alla data e ora in cui il destinatario ha avuto accesso al documento informatico oggetto di notificazione;
- h) al periodo di malfunzionamento della piattaforma;
- i) alla data e ora di ripristino delle funzionalità della piattaforma;
- j) alla conformità all'originale della copia informatica dell'avviso di avvenuta ricezione cartaceo e degli atti relativi alla notificazione effettuata.

processo avente i requisiti fissati dall'AgID, con modalità tali da garantire sicurezza, integrità e immutabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore.

Il documento contenente tali attestazioni, viene generato e marcato temporalmente dal sistema. Il gestore della piattaforma adotta tutte le misure tecnologiche idonee a garantirne l'autenticità l'integrità e l'immodificabilità. Le attestazioni sono accessibili, attraverso la piattaforma, da parte dei mittenti, destinatari, e loro delegati e, per i soli mittenti, anche mediante interfacce di servizio informatiche (API).

– Gli obblighi e responsabilità di mittenti e gestori della piattaforma

I mittenti, ai sensi dell'art. 13, rimangono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della stessa.

Da parte sua, invece, il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e delle attività direttamente effettuate, fatte salve le responsabilità dell'operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.

– Il trattamento dei dati personali e conservazione dei documenti informatici resi disponibili sulla piattaforma

I mittenti sono titolari del trattamento dei dati utilizzati per l'invio al gestore della piattaforma degli atti da notificare, nonché per la loro trasmissione e conservazione. Essi, tramite la piattaforma, possono trattare anche particolari categorie di dati personali e giudiziari ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, comma 1, e 10 del Regolamento (UE) 679/2016¹⁷ (art. 14).

Il gestore della piattaforma è, invece, titolare del trattamento dei dati necessari all'accesso alla piattaforma a mezzo SPID o CIE da parte dei destinatari, dei dati necessari per l'adesione e l'accesso dei mittenti, e di ogni altro dato inerente alla gestione di ogni attività strumentale all'utilizzo della piattaforma stessa, ivi inclusa l'acquisizione dei domicili digitali delle persone fisiche. Egli, inoltre, agisce per conto dei mittenti, in qualità di *responsabile del trattamento* (ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679) per i trattamenti diversi da quelli di cui è titolare, che risultino necessari alla gestione del servizio di notificazione, di invio degli avvisi di cortesia e degli avvisi di pagamento tramite la piattaforma.

Al fine di assicurare ai destinatari l'accessibilità di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni e dei relativi documenti informatici oggetto di notificazione, il gestore della piattaforma

¹⁷ Il paragrafo 1 dell'art. 9 (erroneamente indicato nel D.M. come “comma”) vieta il trattamento dei dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici e/o biometrici, intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. Il successivo art. 10 prevede, inoltre, che il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza [...], deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.

conserva i dati relativi per dieci anni dalla data del perfezionamento della notifica per il destinatario nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 e del CAD (art. 15). Gli atti oggetto di notificazione restano invece disponibili sulla piattaforma per centoventi giorni successivi alla data di perfezionamento della notifica per il destinatario. Tale circostanza è espressamente indicata nell'avviso di avvenuta ricezione.

Il gestore della piattaforma implementa misure di sicurezza appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone fisiche¹⁸.

¹⁸ Il gestore della piattaforma, previa aggregazione, può utilizzare i dati acquisiti per finalità di miglioramento dei servizi erogati, nonché per lo sviluppo della piattaforma e la valorizzazione del patrimonio aziendale.